

Codice A1817A

D.D. 5 agosto 2016, n. 2093

Autorizzazione idraulica in sanatoria di due opere di scarico di acque meteoriche nel Torrente Pellino e nulla osta idraulico in sanatoria per tre opere di scarico nel lago d'Orta in area demaniale in Comune di Pella (NO). Richiedente: FRATELLI FANTINI S.P.A. Via Buonarroto 4 - 28010 Pella (NO).

PREMESSO CHE

- In data 07/07/2016 con PEC prot. n.2016/0005159 (prot. di ricevimento n.29858/A1817A del 08/07/2016) la ditta Fratelli Fantini s.p.a. con sede in Via Buonarroto 4 – 28010 Pella (NO) ha presentato tramite lo Sportello Unico Imprese di Borgomanero al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania l'autorizzazione per la regolarizzazione in sanatoria dello scarico acque meteoriche superficiali nel Torrente Pellino e nel Lago d'Orta in Comune di Pella (NO) in Via Buonarroto 4, censiti al N.C.T. al foglio n.3, mappale n.528;
- All'istanza, che comprende anche una completa ristrutturazione aziendale, sono allegati gli elaborati grafici a firma dello Studio Drappo di Drappo e Soldà di Gozzano (NO);
- Sono presenti due scarichi che interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Pellino per i quali è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del R.D. N.523/1904;
- Sono presenti tre scarichi nel Lago d'Orta per i quali è necessario il rilascio preventivo del nulla osta idraulico ai sensi del suindicato R.D.;
- Dall'esame degli atti progettuali, le opere già presenti in argomento sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pellino e con le acque del lago d'Orta;

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

- visto la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06/12/2004
- visto il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza circa la compatibilità delle opere di scarico con il buon regime idraulico del torrente Pellino e delle acque del lago d'Orta e rilevato che non sussistono ragioni ostative

determina

- I. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Fratelli Fantini s.p.a. con sede in via Buonarroto, 4 – 28010 Pella (NO) al mantenimento di due scarichi di acque meteoriche superficiali nel Torrente

Pellino in Comune di Pella (NO) nell'area censita al N.C.T. al foglio n.3, mappale n.528;

II. che nulla osta, ai soli fini idraulici al mantenimento, alla sopraindicata ditta, di tre scarichi di acque meteoriche superficiali nel lago d'Orta in Comune di Pella (NO) nell'area censita al N.C.T. al foglio n.3, mappale n.528 e nello specchio d'acqua antistante;

Il tutto subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) le opere di scarico dovranno essere mantenute a totale cura e spese del richiedente in rapporto principalmente al buon regime idraulico del Torrente e del Lago;
- 2) Il soggetto autorizzato dovrà acquisire i provvedimenti concessori al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi;
- 3) le opere dovranno essere mantenute in conformità agli elaborati progettuali prodotti ed alle prescrizioni tecniche in premessa citate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 4) le tubazioni di scarico non dovranno provocare danneggiamenti o modificazioni alle sponde esistenti (Torrente e Lago) e dovranno essere, nella loro parte terminale, sagomate in modo tale da non costituire in nessun modo ostacolo al libero deflusso delle acque;
- 5) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dovranno essere mantenute in efficienza, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 6) per gli scarichi a Lago dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni di livello del Lago ed in particolare dovrà essere adeguatamente ancorata la tubazione al fondale tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio. Le tubazioni dovranno essere assicurate in modo tale che il suo ancoraggio non venga meno dando la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericoli di deriva;
- 7) l'autorizzazione (di cui al punto I.) ed il nulla osta (di cui al punto II.) si intendono accordate con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico sia del corso d'acqua sia del Lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione/nulla osta nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico;
- 10) l'autorizzazione (di cui al punto I.) ed il nulla osta (di cui al punto II.) sono accordate ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 11) Il richiedente dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità per il mantenimento delle opere al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

12) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs42/04 e sm.i., vincolo paesaggistico, ecc.).

Le opere di scarico, così come individuate negli elaborati grafici allegati all'istanza in questione, debitamente vistati dal Responsabile del Settore, verranno restituiti al richiedente contestualmente alla sottoscrizione del successivo disciplinare di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n.22/2010 e dell'art. 23 c.1, lett. a) autorizzazione o concessione del D.Lgs n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali competenti, nei termini di legge.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giovanni Ercole)